

STATUTO ASSOCIAZIONE SUNFLOWER



Definizione e finalità

Art. 1. Dichiarazione Costitutiva - E' costituita in data 07/04/2011 l'Associazione culturale "Sunflower" in Turi (BA) in via Francesco Avella n°2. In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine Associazione. Tale Associazione è senza fini di lucro, democratica, apartitica e apolitica. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2. Scopi e finalità - L'Associazione, ispirandosi all'idea di cultura come bene di carattere sociale, intende intervenire alla complessiva crescita sociale e civile di tutta la comunità locale mediante l'attivazione e la gestione di servizi culturali ed informativi. L'Associazione intende promuovere, sviluppare e diffondere cultura, creatività, spazi per l'espressione e la formazione. Inoltre intende promuovere l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione e l'inclusione digitale, azioni di solidarietà e di cooperazione fra cittadini, la difesa ambientale e degli animali, la cultura di una società aperta, multiculturale e multietnica, ed eventi culturali, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile.

I Soci

Articolo 3 - Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, identificazione etnica orientamento sessuale e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Articolo 4 - Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5 - Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. E' fatto espresso divieto di associare temporaneamente. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Articolo 6 - I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti, a discutere ed approvare il rendiconto. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. I soci devono attenersi alle limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. La frequentazione dell'Associazione può essere temporaneamente ai soci che arrechino disturbo agli altri.

Articolo 7 - Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere un comportamento corretto dal punto di vista civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili o trasmissibili.

Articolo 8 - La qualifica di socio si perde per: decesso; mancato pagamento della quota sociale entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza della tessera; espulsione o radiazione; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione; l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10 - Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e rendiconto

Articolo 11 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; contributi, erogazioni e lasciti diversi; fondo di riserva.

Articolo 12 - Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 13 - Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà reinvestito nelle attività istituzionali statutariamente previste.

Organi sociali

Articolo 14 - Sono organi sociali: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente, il Vicepresidente/Segretario e il Tesoriere.

Articolo 15 - Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni 2 anni e saranno tenute a scrutinio palese. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto. Possono essere eletti solo i maggiorenni dell'Associazione che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione, fatta salva l'assemblea fondatrice dell'associazione.

Articolo 16 - L'Assemblea dei soci è il massimo organo decisionale dell'Associazione. Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima.

Articolo 17 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e

delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'Articolo 18. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Articolo 18 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'Articolo 31.

Articolo 19- L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa

- approva il rendiconto economico e finanziario, le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione.

- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri o dei Garanti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

- nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Articolo 20 - L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 21 - Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea e li resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale dell'Associazione.

Gli organismi dirigenti

Articolo 21 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica 2 anni. E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 22 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio. Al Presidente sono conferiti i poteri di rappresentanza Articolo 36 - 2° comma del Codice Civile.

- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 24 - Compiti del Consiglio Direttivo sono :

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione.
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo.
- deliberare circa l'ammissione dei Soci.
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci.
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali.
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati.
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto

Articolo 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

Articolo 26 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 27 - Il Collegio dei Proibiviri o Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'Articolo 9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Articolo 28 - Il collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Articolo 29 - I sindaci revisori ed i membri del Collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Articolo 30 - Le cariche di Consigliere, Sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra di loro.

Scioglimento dell'Associazione

Articolo 31 - La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Disposizioni finali

Articolo 32 - Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti.

Data : 07/04/2011



Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele J. ...', written over a faint horizontal line.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni ...', written over a faint horizontal line.